

# OSSERVATORIO ECOREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc. I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## STOCCAGGIO DI RIFIUTI E QUALIFICAZIONE DEL FATTO

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 6270 del 25 ottobre 2018 - 8 febbraio 2019

Il ricorso per Cassazione è stato proposto a seguito del sequestro preventivo di un impianto di stoccaggio di rifiuti. Inizialmente l'amministratore unico e il procuratore generale della società risultavano indagati per i reati di getto pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 c.p., e di deposito incontrollato di rifiuti con immissione degli stessi nelle acque superficiali, ai sensi dell'art. 256 comma 2 Dlgs 152/2006.

Durante le indagini preliminari il pubblico ministero accertava nuove circostanze che lo inducevano a iscrivere un'ulteriore notizia di reato per il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis c.p. .

Secondo i ricorrenti gli atti di indagine acquisiti con il secondo procedimento di inquinamento ambientale non sarebbero stati utilizzabili, poiché quest'ultima contestazione altro non era se non una riqualificazione del fatto già avviato con il primo procedimento penale.

In buona sostanza si denunciava una duplicazione dei procedimenti, essendo il fatto e l'oggetto i medesimi della prima contestazione.

Dovendo procedersi alla sola riqualificazione del fatto di reato, quindi, il termine per la conclusione delle indagini preliminari risultava spirato al tempo del primo procedimento penale, e dunque tutti gli atti acquisiti dopo l'iscrizione del secondo non sarebbero stati utilizzabili, essendo stato erroneamente intrapreso un nuovo procedimento, piuttosto che una riformulazione della prima incolpazione.

La Cassazione ha respinto il ricorso, evidenziando la totale insussistenza di un bis in idem.

Dalla scansione procedimentale emergeva che nel 2016 veniva iscritto il primo procedimento - 674 c.p. (successivamente espunto) e 256 comma 2 Dlgs 152/2006 - dalle cui indagini emergevano però elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato, che portavano alla seconda iscrizione per il delitto di inquinamento ambientale nel marzo del 2018. I due procedimenti venivano riuniti in un unico fascicolo poco dopo.

La Corte afferma che, seppur a livello processuale sia intervenuta la riunione dei procedimenti, ciò non vale ad escludere che le contestazioni possano concorrere tra loro. Infatti, il delitto di inquinamento ambientale concorre con la gestione rifiuti non autorizzata, in ragione della sua maggiore ampiezza applicativa nella quale vengono in rilievo profili diversi e ulteriori rispetto al deposito incontrollato di rifiuti.

Quindi gli atti assunti nell'ambito delle indagini preliminari del secondo procedimento erano da ritenersi sicuramente utilizzabili. In questi casi il pubblico ministero deve procedere a una nuova iscrizione e il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo dalle altre contestazioni già in corso, in modo tale che non si possano porre limiti all'utilizzabilità di elementi emersi prima dell'iscrizione.

Al di là della questione tecnica sollevata dalla difesa, ancora una volta si segnala l'importanza, nei processi per reati ambientali, di dare una corretta qualificazione giuridica ai fatti, con il sostegno di atti di indagine, anche iniziali, chiari e completi.

## DAL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ALLA RICETTAZIONE

Cassazione Penale, sezione II, sentenza n. 2736 del 30 novembre 2018 - 21 gennaio 2019

A carico di un indagato era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti e ricettazione; l'indagato ha ricorso in Cassazione per l'annullamento del provvedimento.

La questione aveva avuto origine da una complessa attività investigativa consistita principalmente nel diretto monitoraggio delle aree della società di cui l'imputato era titolare, utilizzando in particolare delle telecamere nascoste; era emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti e alla ricettazione di materiale di provenienza illecita, attività dalla quale era poi derivato l'inquinamento ambientale dei suoli ove venivano illecitamente raccolti e trattati i rifiuti.

La difesa sosteneva che le contestazioni sarebbero derivate "automaticamente" dalla posizione ricoperta dal ricorrente nella società, quale proprietario, amministratore unico ed effettivo gestore.

In relazione alla contestazione di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito di rifiuti, già art. 260 del Testo unico ambientale 000/0), si deduceva l'insussistenza del profitto ingiusto delle attività illecite, necessario ai fini della configurabilità del delitto in questione. Inoltre, secondo la difesa, il lasso temporale intercorso tra le riprese investigative e la cattura dell'indagato non sarebbe stato idoneo a far ritenere la condotta come abituale (altro requisito indispensabile ai fini del 452-quaterdecies c.p.).

Per quanto attiene, invece, l'art. 452-bis c.p., il ricorrente contestava il suo asserito coinvolgimento nelle condotte inquinanti, ed evidenziava che l'area in questione era di fatto un "ricettacolo di rifiuti" per tutta la città. La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione.

In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come dalle videoriprese fosse emerso che la quasi totalità delle condotte contestate erano state realizzate nelle aree della società dell'indagato, anche attraverso la partecipazione di una pluralità di persone di cui egli dirigeva le operazioni. Inoltre, l'indagato era sempre risultato presente sul posto (per tale ragione veniva anche nominato custode dal Gip nell'ordinanza di sequestro preventivo della società). La Corte ha negato la circostanza secondo cui l'area in contestazione sarebbe stata un indistinto ricettacolo di rifiuti per l'intera città, essendo invece emerso dalle indagini che le specifiche attività della società erano state la causa del danno rilevato dall'Agenzia ambientale in corso di indagini.

In relazione all'ingiusto profitto, poi, la Cassazione ha osservato prima di tutto che il conferimento in società dei rifiuti, speciali e pericolosi, non avveniva affatto gratuitamente, ma dietro compenso. Inoltre, i giudici di merito avevano - correttamente - ricondotto al profitto ingiusto anche le dazioni di danaro derivanti dall'acquisto di rifiuti di incerta o illecita provenienza allo scopo, dapprima, di recuperare da essi i metalli, per poi svolgere attività di commercio, oltre che di intermediazione nella compravendita dei metalli stessi.

Ecco il motivo per cui veniva contestato anche il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), specificamente in relazione alla fase di reimpiego ed intermediazione di "cose di provenienza illecita". Una chiara indicazione del valore economico dei rifiuti come fonte di recupero di materia, rilevante anche per configurare eventuali delitti contro il patrimonio.